



COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

Provincia di Vicenza

Via Libertà, 82
Tel. 0445/696411 - Fax 0445/696444
www.comune.piovene-rocchette.vi.it

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242
info@comune.piovene-rocchette.vi.it

SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA ED AMBIENTE

N. 128 di Reg. Ord.

lì, 12-08-2005

OGGETTO: CAROVANE DI NOMADI - DIVIETO DI CAMPEGGIO E DI SOSTA FINALIZZATA AL PERNOTTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 38 "Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti" e successive modifiche e integrazioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 120, del 30.11.1984, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce in generale il divieto su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente destinate, della sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere;

CONSTATATO che frequentemente si verificano situazioni di sosta di nomadi finalizzata al campeggio ed al pernottamento nell'ambito del territorio comunale;

PRESO ATTO che il Comune di Piovene Rocchette, nell'ambito del proprio territorio, non dispone di aree attrezzate e predisposte per ospitare la sosta finalizzata a campeggio ed al pernottamento di nomadi a mezzo di campers, roulottes, o altri mezzi simili;

ACCERTATO che questo tipo di sosta, causa la suddetta mancanza di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate, rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all'acquedotto ed alla fognatura) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovino a transitare vicino a tali zone;

CONSIDERATO, infine, che per le suindicate ragioni di natura igienico-sanitaria non può essere consentita neppure la sosta per il pernottamento di carovane di nomadi nelle aree private, ai sensi del sopra citato art. 38 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

RILEVATA, pertanto, la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta di nomadi finalizzata al campeggio nel territorio comunale, comprese le aree private, anche temporanea, e/o qualsiasi forma di sosta di nomadi finalizzata al pernottamento, anche nelle aree private, effettuate con campers, roulottes, o altri mezzi simili, al fine di tutelare la pubblica salute;

VISTI:

- l'art. 38 e successive modifiche e integrazioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvata con delibera di Consiglio comunale n. 120, del 30.11.1984, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il R. D. 1265/1934, T.U.LL.SS., e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. In tutto il territorio del Comune Di Piovene Rocchette, comprese le aree private, per i motivi in premessa riportati, è vietata, permanentemente:

- a) qualsiasi forma di sosta di nomadi finalizzata al campeggio, anche temporanea;
 - b) qualsiasi forma di sosta di nomadi finalizzata al pernottamento; effettuate con campers, roulotte, o altri mezzi simili.
2. La Forza Pubblica è incaricata:
 - a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;
 - b) di assicurare l'ottemperanza anche in forma coattiva, provvedendo alla rimozione forzata di ogni mezzo qualora non abbia luogo l'allontanamento immediato.
 3. La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed inviata in copia al Comando Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette ed al Consorzio Intercomunale di Vigilanza Urbana di Schio.
 4. Chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 516,00.

A V V E R T E

Che, a norma dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Piovene Rocchette al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – T.A.R.. o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione presso l'albo Pretorio del Comune di Piovene Rocchette.

D I S P O N E

- la posa di apposita segnaletica ad ogni strada di ingresso alla città – tabella come da allegato sub A) - a cura del Servizio Lavori Pubblici del Comune;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del comune;
- l'invio di copia della medesima:
 - a) al Servizio Lavori Pubblici comunale;
 - b) all'Ufficio Segreteria comunale;
 - c) al Consorzio Intercomunale di Vigilanza Urbana di Schio;
 - d) alla Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette.

IL SINDACO
Ing. Maurizio Colman

ALLEGATO A)



Comune di PIOVENE ROCCHETTE

ORDINANZA del SINDACO n. 128 del 12.08.2005

E' VIETATA LA SOSTA AI NOMADI CON ROULOTTES, CAMPERS O ALTRI MEZZI,
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESI LE AREE PRIVATE

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI
EURO 516,00

QUALORA NON ABBAIA LUOGO L'ALLONTANAMENTO IMMEDIATO, SI
PROCEDERA' ALLA RIMOZIONE FORZATA DI OGNI MEZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_____ al _____.

Piovene Rocchette, li _____

IL MESSO COMUNALE